

CONTRATTI DI SVILUPPO SOFTWARE PERSONALIZZATO

Tra

H.T. S.r.l., con sede legale in Milano, Via Moscova 13, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03924730967, REA presso CCIAA di Milano n. 1712545, qui rappresentata dal Signor VALERIANO BEDESCHI nella sua qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO, munito dei necessari poteri (di seguito “**HT**”);
Torino, 05/09/1976, Via Brenta 13 Torino CAP 10147, BLLMRC76P05L219K

e

Marco Bellino, nato a Torino, il 05/09/1976, residente a Torino, Via Brenta 13, C.F. n. BLLMRC76P05L219K e P. IVA n. 08914470011 (di seguito “**Fornitore**” e, unitamente a HT, le “**Parti**”).

Premesso che


- (a) HT è una società che opera, *inter alia*, nel campo della consulenza e della gestione della sicurezza informatica attraverso l'*ethical hacking*, la *forensic analysis*, la crittografia, la firma digitale, l'attività di certificazione, l'analisi e la gestione del rischio, lo sviluppo di antivirus, nonché la progettazione e lo sviluppo e la produzione di software e di soluzioni internet;
- (b) il Fornitore opera nel settore informatico e, precisamente, nella progettazione, sviluppo, realizzazione e produzione di software e dei relativi supporti ed è in possesso di *know how*, professionalità specifiche, mezzi, materiali ed immateriali, per l'esecuzione di tali attività;
- (c) HT è interessata alla progettazione, sviluppo e realizzazione di un software “*chiavi in mano*” avente le specifiche tecniche e funzionali di cui al progetto qui allegato sub **Allegato (c)** (di seguito “**Software**”), di cui divenire proprietaria e unica titolare dei diritti di utilizzazione economica, ed è interessata a commissionare al Fornitore tale attività;
- (d) il Fornitore, avendo ben noto ed analizzato il progetto e le specifiche di cui all'**Allegato (c)**, riconosce di avere le conoscenze e i mezzi necessari per progettare, sviluppare e realizzare il Software ed è disponibile, una volta realizzatolo, a cederne a HT tutti i diritti di proprietà, nonché i diritti connessi e i diritti di sfruttamento economico;
- (e) le Parti intendono, pertanto, formalizzare le intese raggiunte mediante la stipulazione del presente contratto per lo sviluppo di un software personalizzato (di seguito il “**Contratto**”).

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse e allegati

- 1.1 Le premesse e gli allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

2. Oggetto del Contratto

- 2.1 Il Fornitore si impegna a progettare, sviluppare e realizzare il Software, che avrà le specifiche tecniche, le caratteristiche tecniche e le funzionalità di cui all'**Allegato (c)**. Una volta che il Software sarà realizzato e che quindi il Fornitore avrà adempiuto la propria obbligazione di risultato, il Software si intenderà trasferito a HT, che ne acquista l'esclusiva 

proprietà, nonché ogni diritto connesso e di utilizzazione economica, così come previsto al successivo articolo 5.1.

2.2 Le Parti convengono che l'attività di progettazione, sviluppo e realizzazione del Software "*chiavi in mano*" si articola nelle seguenti fasi (qui di seguito il "**Programma**"):

(a) **Kick-off meeting**

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e, comunque, entro e non oltre il 22 marzo 2010, le Parti si incontreranno presso la sede di HT per un *kick-off meeting* nel corso del quale:

- (i) il Fornitore illustrerà a HT il progetto completo del software; e
- (ii) il Fornitore e HT pianificheranno e concorderanno le attività, condividendo i dati tecnici relativi all'infrastruttura.

(b) **Fase di sviluppo del software**

Successivamente al *kick-off meeting*:

- (i) il Fornitore svilupperà il software sulla base delle specifiche tecniche e funzionali di cui all'**Allegato (c)** e di quanto approvato dalle Parti come specificato alla fase 2.2 (a)(ii) che precede.

(c) **Fase di collaudo del software**

Entro 15 giorni lavorativi dalla data del *kick-off meeting*:

- (i) il Fornitore consegnerà ad HT i codici sorgente del Software presso la sede di HT;
- (ii) le Parti verificheranno la corretta funzionalità del Software, effettuandone il relativo *testing* in contraddittorio tra loro presso la sede di HT;

(d) **Fase di training**

Entro 2 giorni lavorativi dall'esito positivo del testing come specificato alla fase 2.2 (c)(ii) che precede:

- (i) presso la sede di HT, il Fornitore fornirà a HT i dati e le informazioni tecniche essenziali relative alla metodologia ed alle tecniche utilizzate per lo sviluppo del codice del Software, fornendo a HT i relativi commenti, i materiali preparatori, nonché ogni dato e/o informazione utile relativamente alla risoluzione di eventuali problematiche e/o interventi di modifica;
- (ii) presso la sede di HT, il Fornitore fornirà a HT la formazione necessaria di HT all'uso del Software.

3. Durata del Contratto

3.1 Il presente Contratto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al completamento della fasi di cui al precedente articolo 2.

4. Obblighi del Fornitore

4.1 Per l'esecuzione dell'attività richiesta da HT, è obbligo del Fornitore utilizzare la dovuta diligenza professionale, in modo da garantire la rispondenza dei propri servizi professionali agli *standard* di qualità del settore, impiegando l'attenzione e la cura corrispondenti alla difficoltà e all'importanza della progettazione e sviluppo di un software.

4.2 Il Fornitore si obbliga ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dalla legge con piena autonomia e libertà organizzativa e, quindi, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza, nonché con la diligenza richiesta dalla natura delle attività

oggetto del presente Contratto, secondo le modalità e i termini di esecuzione che si renderanno necessari al raggiungimento dei migliori risultati.

- 4.3** Il presente Contratto (i) non darà luogo a società, associazione di imprese, associazione in partecipazione o ad altra forma associativa tra le parti, che continueranno a rimanere indipendenti ed altresì (ii) esclude espressamente qualunque rapporto di subordinazione o parasubordinazione, nonché rapporti contrattuali, quali, a titolo esemplificativo, mandato, rappresentanza e/o agenzia con HT.
- 4.4** Il Fornitore è altresì tenuto a rispettare tassativamente i termini, che si intendono tutti essenziali, di consegna previsti nel Contratto.
In caso di ritardo di consegna del codice sorgente a HT, quest'ultima avrà la facoltà di applicare una penale pari al 20% del corrispettivo convenuto, che HT potrà riscuotere anche mediante compensazione con le somme dovute al Fornitore in virtù del presente Contratto.
Resta in ogni caso che decorso inutilmente il quinto giorno lavorativo di ritardo, sarà facoltà di HT risolvere di diritto il Contratto ex art. 1456 C.C. per fatto e colpa del Fornitore, conservando il diritto, oltre che alle penali già maturate, al risarcimento del maggior danno sofferto.
- 4.5** Il Fornitore, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Contratto non potrà avvalersi di ausiliari, subappaltatori, collaboratori e altri soggetti in genere, né potrà subappaltare in tutto o in parte il presente Contratto e/o singole parti della progettazione e sviluppo del Software, salva specifica e preventiva autorizzazione scritta di HT che rimarrà comunque del tutto estranea ai rapporti giuridici instaurati tra il Fornitore e le società/ditte/persone subappaltatrici.
In caso di subappalto di una parte della fornitura dell'attività di cui al presente Contratto, il Fornitore, ai sensi dell'art. 1381 codice civile, sarà responsabile nei confronti di HT dell'integrale osservanza e completo rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto.
- 4.6** Per ogni violazione accertata del divieto di subappalto sarà facoltà di HT di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni a favore di HT.

5. Proprietà dei programmi sviluppati, del Software e delle invenzioni

- 5.1** Il Software che sarà sviluppato dal Fornitore nell'ambito del presente Contratto, nonché la relativa documentazione, è trasferito dal Fornitore a HT, che ne acquista l'esclusiva proprietà, nonché ogni diritto connesso e di utilizzazione economica, con l'obbligo a carico del Fornitore di consegnare a HT i codici sorgente ed il relativo materiale, come previsto all'articolo 2.
- 5.2** Sono e resteranno altresì di proprietà di HT le modifiche e le integrazioni che saranno eventualmente apportate dal Fornitore a programmi di proprietà di HT nell'esecuzione del presente Contratto.
Il Fornitore si impegna inoltre a non rilasciare a società concorrenti di HT aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni eventualmente apportate a programmi di proprietà del Fornitore o di terzi e che siano stati utilizzati per la realizzazione del Software o che siano ad esso connessi in qualsiasi modo, anche nel caso fosse stata all'uopo concessa una licenza di sviluppo. Le Parti convengono che per società concorrenti di HT dovranno intendersi le società che producono, sviluppano e/o commercializzano software analoghi e/o assimilabili a RCS ovvero aventi le medesime funzionalità e caratteristiche tecniche e che siano destinati

allo stesso settore di applicazione di RCS (attività investigative, di intelligence e di controllo condotte dalle competenti autorità).

- 5.3 Il Fornitore non potrà utilizzare e/o commercializzare il Software e/o le personalizzazioni del Software o di altri programmi da lui realizzate in base al presente Contratto, senza il preventivo consenso scritto di HT e previo versamento di una congrua *royalty* a HT.
- 5.4 I concetti e le tecniche elaborati dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto possono essere usati da entrambe le Parti, restando in ogni caso che, nel caso in cui tali concetti o tecniche costituiscano un'invenzione o un miglioramento, essi restano di proprietà del Fornitore, il quale è tuttavia obbligato a concedere a HT la relativa licenza gratuita, irrevocabile e non esclusiva.

6. Garanzia e manutenzione

- 6.1 Il Fornitore garantisce a HT che il Software alle specifiche tecniche di cui Allegato (c), che è immune da vizi funzionali e ne garantisce il buon funzionamento per un periodo di 12 mesi dalla data del collaudo positivo e dalla consegna dei codici sorgente. Eventuali difetti e/o vizi del Software potranno essere denunciati da HT al Fornitore entro 90 giorni dalla scoperta.
- 6.2 In caso di malfunzionamenti del Software, riscontrati entro dodici (12) mesi dalla data del collaudo positivo e dalla consegna dei codici sorgente, sarà obbligo del Fornitore intervenire per eliminare tempestivamente il difetto, senza alcun onere aggiuntivo a carico di HT. Il Fornitore, previa richiesta scritta di HT, si infatti impegna a correggere il più rapidamente possibile e a propria cura e spese il Software che, prima della fine del periodo di garanzia, risulti viziato a causa di difetti materiali, di progettazione o di esecuzione e/à comunque da qualsiasi altro difetto che sia tale da comprometterne e/o soltanto limitarne la corretta funzionalità.
- 6.3 Qualora HT subisca una perdita o un danno a causa di vizi e/o difetti del Software che siano dovuti a colpa grave del Fornitore – ovvero a sua negligenza, imperizia, imprudenza o trascuratezza nell'adempimento – o a dolo del Fornitore nella sua attività di sviluppo del Software, il Fornitore ne sarà direttamente ed integralmente responsabile

7. Corrispettivo

- 7.1 Per le attività di cui al presente Contratto e HT corrisponderà al Fornitore l'importo complessivo e onnicomprensivo di Euro 11.200,00, da intendersi fisso e invariabile, al netto dell'IVA.
Il suddetto corrispettivo rappresenta l'intero ed onnicomprensivo importo per le prestazioni e le attività tutte svolte dal Fornitore di cui al presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente ed irrevocabilmente atto che nel negoziare e quindi definire e pattuire il corrispettivo di cui sopra, queste hanno inteso ricomprendere nello stesso una quota parte che il Fornitore espressamente riconosce quale equo ed equilibrato compenso e prezzo per la cessione e trasferimento a HT di tutti i diritti sopra richiamati all'articolo 5.
- 7.2 Il corrispettivo di cui all'articolo 7.1 che precede sarà corrisposto in un'unica soluzione da HT al Fornitore, previa ricezione della relativa fattura, alla data del positivo completamento del Programma di cui all'articolo 2 e, precisamente, previa esecuzione dell'ultima fase di cui all'articolo 2(d). 7.3 Qualora HT richiedesse la fornitura di attività ulteriori rispetto alla

progettazione, sviluppo e realizzazione del Software di cui al presente Contratto, previa stima dei tempi necessari e accordo tra le Parti, il Fornitore effettuerà tali attività, ricevendo da HT un corrispettivo giornaliero di Euro 280,00 oltre IVA.

8. Diritti d'autore e brevetti

- 8.1** Il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere HT indenne da eventuali azioni promosse da terzi e fondate sulla pretesa violazione di diritti d'autore di cui al Software. Il fornitore attesta inoltre che in base alle informazioni in suo possesso, alla data di sottoscrizione del contratto, non risultano esistere brevetti relativi al software oggetto del contratto”
- 8.2** HT darà al Fornitore pronta comunicazione di eventuali diffide intimate od azioni intentate da terzi.
- 8.3** In tali casi, il Fornitore potrà, a sua scelta far ottenere a sue spese a HT il diritto di continuare ad utilizzare il Software oppure, modificare o sostituire il Software in modo che sia esclusa ogni violazione di diritti di terzi.

9. Riservatezza

- 9.1** Le Parti si danno reciprocamente atto e si impegnano a mantenere strettamente riservate e confidenziali e ad usare solo per l'esecuzione delle obbligazioni previste dal presente Contratto ogni informazione relativa all'altra parte e/o ai prodotti, servizi, organizzazione, strategia commerciale o tecnica ricevute dall'altra Parte o di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Contratto (nel seguito denominate “**Informazioni Riservate**”). In particolare, si intendono Informazioni Riservate anche le informazioni relative all'esistenza del presente rapporto contrattuale e l'indicazione di HT quale cliente del Fornitore.
- 9.2** Le Parti si impegnano a non utilizzare le Informazioni Riservate al di fuori degli scopi previsti dal presente Contratto, ne' a rivelarle a soggetti non previsti dallo stesso, senza l'approvazione scritta dell'altra.
- 9.3** Il Fornitore adotterà ogni misura necessaria a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili le Informazioni Riservate di HT a terzi e sarà comunque ritenuto direttamente responsabile nei confronti di HT di ogni violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo.
- 9.4** Le disposizioni del presente Articolo non si applicano o cesseranno di applicarsi a quelle singole informazioni che le Parti possano dimostrare:
- (a) essere già divenute di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento dell'altra Parte;
 - (b) essere già note alla Parte prima di averle ricevute dall'altra;
 - (c) essere comunicate o divulgate in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge.
- 9.5** I suddetti obblighi di riservatezza resteranno in vigore anche successivamente alla cessazione del presente Contratto.

10. Foro competente

10.1 Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra HT e il Fornitore in connessione con il presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione, mancata esecuzione e/o risoluzione le Parti convengono espressamente in via esclusiva la competenza del Foro di Milano.

11. Varie

11.1 Qualsiasi modifica od integrazione del presente Contratto potranno effettuarsi solo per iscritto e di comune accordo tra le Parti.

11.2 Il presente Contratto supera e sostituisce ogni precedente negoziazione, intesa o accordo tra le Parti riferita al suo oggetto.

11.3 Se una o più clausole del presente Contratto dovessero essere considerate invalide, illecite o inefficaci, ciò non avrà nessuna conseguenza sulla validità, liceità o efficacia di tutte le altre clausole. Nel caso in cui si verificasse tale eventualità, le Parti pattuiranno la sostituzione di tali clausole con nuove clausole valide, che raggiungano gli stessi scopi.

11.4 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti di un'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

Allegati:

Allegato (c) – Specifiche tecniche e funzionali del Software

Milano, 8 marzo 2010

HT S.r.l.

Valeriano Bedeschi

Fornitore



Marco Bellino

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cc il Fornitore approva espressamente le seguenti previsioni articolo 4.4 (penali), articolo 6 (garanzia), articolo 10 (foro competente).

Milano, 8 marzo 2010

Fornitore



Marco Bellino

]HackingTeam[

HT S.r.l.

Sede operativa: Via della Moscova, 13 – 20121 Milano – Tel: +39.02.29060603

Sede legale e amministrativa: Via Moscova, 13 – 20122 Milano

e-mail: info@hackingteam.it – web: <http://www.hackingteam.it> – Fax: +39.02.63118946

P.IVA: 03924730967 – Capitale Sociale: € 223.572,00 i.v.

N° Reg. Imprese / CF 03924730967 – N° R.E.A. 1712545

ALLEGATO C – TECHNICAL SPECIFICATION

Il software prodotto e consegnato alla fine delle attività prevede il completamento delle seguenti parti, come definite nel documento RCS Symbian – Specifiche tecniche del 19/1/2010:

- Agents System
- Events System
- Configuration Parser
- Core System
- Hiding System (solo invio/ricezione di sms nascosti + cancellazione logs + rename processi in esecuzione)

Agenti:

- Location
- Messages Agent
- Address Book
- Calendar

Eventi:

- On Position
- On Time
- On Sms


Azioni:

- Synchronize (solo tramite GRPS/EDGE/UMTS e senza implementazione del protocollo, di cui al momento non si conoscono le specifiche)
- Send SMS
- Start Agent
- Stop Agent

Il codice sorgente sarà compatibile con Symbian 9.x.

Il codice sorgente consegnato al cliente si intende "bug free" ovvero, qualora dovessero essere rilevati bug derivanti dal codice sorgente restano a carico del fornitore le attività di sistemazione degli stessi.


HT S.r.l.
Valerio Bedeschi
Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Fornitore 
Marco Bellino

